

*Fausto Gorla*

## L'ultima produzione scientifica di Giuseppe Grosso

Altre persone più di me avrebbero potuto aggiungere qualcosa a quel molto che è già stato detto da parte del professor Burdese e del professor Capogrossi Colognesi sulla figura e l'opera scientifica di Giuseppe Grosso (naturalmente penso soprattutto al professor Filippo Gallo, ma anche a Pierangelo Catalano e a Sandro Schipani): io mi trovo ad avere questo privilegio soltanto perché sono l'ultimo allievo diretto, che ha conseguito la cattedra universitaria quando il professor Grosso era già mancato, ma che è stato, per così dire, instradato da Giuseppe Grosso, i cui primi lavori sono stati visionati dal professor Grosso prima di quel momento doloroso e tragico, in cui la sua morte improvvisa apriva per la Facoltà, per il settore disciplinare e per me personalmente un periodo di incertezze e di sospensione.

Io, logicamente, dirò qualcosa degli anni in cui ho conosciuto Grosso più da vicino – cioè degli ultimi anni, quelli che vanno, grosso modo, dal sessantotto fino alla morte (1973), e che coincidono anche, da un lato, con il periodo della contestazione studentesca e di forti, anche se confuse, spinte culturali verso un rinnovamento (le quali però spesso, per desiderio di cambiare, finivano per mettere in ombra e per trascurare anche quanto di positivo c'era nella università di allora); per altro verso, per quello che riguarda la persona specifica di Giuseppe Grosso, cadono nel momento in cui Egli lasciò l'attività politica, con una certa amarezza per alcune vicende che erano capitate – e questo l'ho colto più volte – ma senza rimpianti, perché trovò nell'università e nella dedizione ad essa con tutto il suo impegno e tempo (anche nei momenti difficili che attraversava allora l'università), negli studi, nel colloquio con i giovani, una – direi – compensazione rispetto alle amarezze che negli ultimi tempi gli aveva procurato la vita politica. Si percepiva in lui la serena fiducia che la sua opera sarebbe stata, comunque, utile in questo settore, visto che lo non poteva più essere nell'ambito politico, che per tanto anni aveva coltivato.

E' il periodo in cui si colloca il «corso», già debitamente ricordato, su *Schemi giuridici e società nel diritto privato romano* (Torino, 1970), e che ha costituito il principale sforzo di Grosso per dare risposta (un impegno nello stesso senso fu il corso sui problemi sistematici dei giuristi romani, lasciato incompiuto e pubblicato postumo nel 1974, ma che riguardava un settore più limitato) da intellettuale, da professore, alle tensioni e alle esigenze di rinnovamento che erano state – per così dire – fatte esplodere dal mondo studentesco, ma che erano presenti nella società e che si coglievano anche nelle pubblicazioni di altri giovani studiosi (anche colleghi qui presenti hanno contribuito a segnalare all'attenzione dei romanisti alcune di queste tematiche).

Non è certo da pensare che Grosso abbia scritto quel «corso» per inclinazione a seguire mode culturali: supporre questo sarebbe quanto di più contrario alla sua personalità si possa immaginare, dato che Egli aveva sempre bollato il conformismo, a partire quanto meno da uno scritto del 1942 su Labeone e Capitone, quando deprecare il conformismo voleva dire non rendersi certo simpatico ad autorità che, in quel momento, il conformismo desideravano e pretendevano, e che avevano anche il potere di imporlo, come tutti sappiamo, tanto più in tempi di guerra. Quindi non c'è assolutamente da pensare a questo tipo di atteggiamento. E' effettivamente, invece, la risposta di un intellettuale, di uno storico, che si rende conto che la società cambia, che sa cogliere l'importanza di quel

momento di trasformazione e ne prende spunto per verificare e precisare le proprie posizioni.

Il volume su *Schemi giuridici e società* si presenta come un corso di Diritto romano ma, in realtà, è qualcosa di nuovo, perché abbraccia gli aspetti dei diritti reali e delle obbligazioni, ma anche quello delle fonti del diritto ed altri fino ad allora ancora poco studiati, come quello della schiavitù, o quello della posizione dei giuristi nella comunità politica. Quindi è qualcosa di nuovo dal punto di vista metodologico – come fu rilevato anche dai recensori –, qualcosa che esce dagli schemi correnti nell'insegnamento accademico, perché non è un corso di Istituzioni, non è un testo di Storia del diritto romano (infatti tratta molto più di diritto privato che di diritto pubblico, ma spesso lega insieme il primo e il secondo): è un corso di Diritto romano, sì, ma non sistematico né esegetico in senso tradizionale e non limitato ad uno o pochi istituti, è un libro dove il motivo conduttore ed unificante è il rapporto fra il diritto (inteso nel suo senso più ampio) e la società. Si tratta quindi di un testo che ha segnato la via per nuovi modi di insegnamento.

In realtà, in questo «corso» confluiscono aspetti diversi della personalità scientifica di Grosso. Non è certo la prima volta che egli tiene conto dei fattori economici e sociali nello sviluppo del diritto (anzi, già nel 1946 aveva dedicato un breve articolo a *Schemi giuridici ed evoluzione sociale*, sia pure a proposito di un problema limitato, quello delle servitù fra aziende). Grosso si era formato – come è già stato ricordato – negli anni venti con Gino Segrè, sì, ma egli aveva tenuto presenti (come risulta da molti suoi studi) le opere di Pietro Bonfante e, nella romanistica italiana, Pietro Bonfante ha rappresentato tante cose, ma, non da ultimo, specie in alcune opere della giovinezza, ha costituito un legame con quel filone di studi di carattere sociologico di fine Ottocento che si ispiravano solitamente alla tendenza positivista e che mostravano un'attenzione alle realtà sociali maggiore di quanto abbiano fatto negli anni trenta e quaranta, non solo nel campo romanistico coloro che seguivano rigidamente la metodologia interpolazionistica, ma anche quei giuristi che, bene o male, erano influenzati dalla teoria pura del diritto (per cui tutto quello che non era norma o rapporto fra norme doveva essere lasciato fuori: faceva parte di altre discipline, ma non doveva entrare nel diritto). Naturalmente il clima politico dell'epoca può non essere stato estraneo a questi atteggiamenti, ma non possiamo soffermarci su questo aspetto. L'importante è il fatto che Grosso abbia avuto una formazione nella quale erano presenti queste influenze che, anche attraverso Pietro Bonfante, arrivavano dalla sociologia positivista ottocentesca, anche se, naturalmente, Grosso non ne aveva certo condiviso l'orientamento evoluzionistico, troppo direttamente ispirato al darwinismo sociale che aveva preso piede in una parte della cultura europea di quell'epoca.

Quindi c'era un filone di formazione culturale che lo portava «naturalmente» – diciamo così – ad avere attenzione per questi aspetti.

Un altro fenomeno che lo ha condotto a questa sensibilità – e lo dice lo stesso Grosso nella prefazione a *Tradizione e misura umana del diritto* (prefazione non confluita nei quattro volumi che sono qui presentati, e che resta come testimonianza particolare di quel libro, per il quale Grosso aveva predisposto il materiale, ma che non poté vedere pubblicato a causa della morte improvvisa) – è stata la sua esperienza politica, che ebbe inizio negli anni dell'antifascismo e della guerra, quando fra l'altro fu arrestato per alcuni giorni e fu fortunatamente liberato (in realtà, come si seppe poi, era già sulle liste per la deportazione in Germania), ma fu poi costretto a vivere a Torino in forma pressoché clandestina, partecipando alle riunioni del CLN, della scuola che, talvolta, si svolgevano nei locali dell'Università, e preparandosi a quella che sarebbe stata, dopo la Liberazione, la sua attività politica pubblica. E' questo impegno politico che pone Grosso direttamente a contatto con la vita del diritto, non con il diritto così come scritto nelle leggi, ma con quello che si traduce nella pratica, con quello che nell'ambito di quest'ultima deve diventare indirizzo e limite all'operato del politico. E tale contatto lo aveva portato fin da subito, immediatamente dopo la guerra, a meditare e a consegnare anche alle carte alcune riflessioni su questa dialettica tra diritto e potere, che poi sviluppò, via via, nel corso di trent'anni (Grosso lo ricorda in *Tradizione e misura umana del diritto*), ma che nascono da una unità di ispirazione: quella del confrontarsi con la vita da parte del giurista che ha studiato il diritto sui libri, che ha contribuito alle ricerche sul diritto e che si trova a dover affrontare la

problematica di come esso entri nel concreto di una società, di come il diritto influisca sulle vicende delle persone.

Quindi sono queste le ragioni, secondo me, che gli suggerirono di cogliere l'occasione che veniva dalle trasformazioni culturali, in corso negli anni tra il sessantotto e il settanta, per riprendere, per approfondire e per esporre in maniera più ampia, più organica, le tematiche di cui abbiamo detto. E questo stile, questo afflato culturale non si vede solo nel «corso» sugli *Schemi giuridici* – dove è, ovviamente, l'oggetto principale del lavoro – né solo in quella sintesi che in tema di elaborazione dei diritti reali limitati egli stesso scrisse per un volume (I.2, 1972) di *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt* (e che è anche pregevole, proprio per il fatto di essere una sintesi), ma si vede in quasi tutti gli scritti che compose dal 1969 al 1973, anche in quello sulle servitù e l'usufrutto costituiti *pactionibus et stipulationibus* sui fondi provinciali (1970), scritto che in effetti toccava le problematiche della grande società della Roma di allora nel quadro di un mondo – noi, oggi, diremmo – «globalizzato», e non c'è dubbio che l'Impero romano abbia finora rappresentato nella storia l'unico esempio che abbiamo a disposizione per lo studio di una società (sia pure limitata all'ambito mediterraneo e dei paesi circostanti) che affrontò problemi paragonabili a quelli con i quali ci confrontiamo ai nostri giorni, naturalmente in un ambito più ampio, perché la globalizzazione contemporanea abbraccia tutto il pianeta.

Anche in studi relativi a fenomeni limitati – ad esempio quello sulle servitù *ad tempus* e la concezione economica liberistica della proprietà (1969), al quale accennava anche Luigi Capogrossi Colognesi – si sente la spinta a riprendere anche argomenti particolari, su cui Giuseppe Grosso aveva già detto molto, con l'occhio alle problematiche indicate, con l'attenzione al dato socio-economico.

E questo è vero anche per i contributi in materia contrattuale: sia, per esempio, quello *Da Pedio ai bizantini in D. 2.14.1.3-4*, pubblicato negli *Studi Volterra* (1971); sia, soprattutto, per quello su *Syngraphae, stipulatio e ius gentium* (1971), dove Grosso mette in rilievo la curiosa contraddizione dei Romani della tarda repubblica, che da un lato hanno a disposizione propri schemi contrattuali, anche aperti agli stranieri (soprattutto la *stipulatio*), ma che poi come uomini d'affari, quando operano in provincia, si servono direttamente degli schemi stranieri (le *syngraphae* o i *chirographi*); da tale modo di fare sarebbero poi sorti problemi per i giuristi successivi, i quali avrebbero conservato, nella loro visione più costruttiva, la linea secondo cui le *syngraphae*, come schemi stranieri, non erano riconosciute dal diritto romano, ma avrebbero anche suggerito – e questo fa parte della capacità dei Romani di adattarsi alla realtà – che venissero recepite nella *stipulatio*, o meglio rivestite della forma di questa, in modo che allora avrebbero potuto essere utilizzate e riconosciute anche dai Romani. Ma il discorso sulle forme contrattuali si intreccia, nello scritto di Grosso, con quello vivo della realtà sociale che emerge da alcune lettere di Cicerone a proposito di quei nobili romani, di fede filosofica stoica, e che tanto ameranno la libertà da arrivare, come Marco Bruto, ad uccidere Cesare, i quali, però, non disdegnavano di fare prestiti alle città provinciali e di fare pressioni sui politici romani che ricoprivano la carica di governatore della provincia (pressioni nelle quali probabilmente i nostri pubblici ministeri troverebbero dei rilievi penalistici) perché operassero attivamente per ottenerne la restituzione, anche a costo di mandare drappelli militari per fare le pressioni adeguate sulle comunità che recalcitravano.

Quindi, anche gli articoli che hanno un carattere più limitato, in questo periodo, rispondono più o meno nettamente a questo orientamento.

Ora, quando Grosso parla di società, non intende solo economia (è importante sottolinearlo, perché in quegli anni ogni discorso sulla «società» tendeva ad essere un po' troppo appiattito sull'aspetto economico), anzi non intende neanche principalmente economia, ma soprattutto politica e cultura. Per questo, negli scritti di questo periodo, non c'è uno sforzo particolare per approfondire una teoria dei rapporti fra economia e società, e nemmeno la ricostruzione per sommi capi di quello che si riesce a sapere della produzione di beni, del volume degli scambi e dei consumi, dell'influenza che la *civitas* poteva esercitare su questi fenomeni nella Roma antica. I dati economici

a cui si richiama Grosso sono piuttosto sommi: produzione prevalentemente agricolo-pastorale e sostanziale stagnazione nell'età più antica; crescita della ricchezza e dinamismo economico-commerciale a seguito delle conquiste, con il correlativo aumento dell'utilizzazione di schiavi e del latifondismo. C'è invece una certa attenzione per le forze sociali che interpretano e traducono politicamente i mutamenti nell'economia, e c'è soprattutto lo sforzo di cogliere la trasformazione nella mentalità, nel clima culturale, che più direttamente influirono sull'elaborazione degli schemi giuridici. Se tutto ciò qualche volta lascia l'impressione che le affermazioni dell'Autore siano frutto più di intuizioni che di una compiuta analisi, è pur vero che il mantenere un certo distacco fra dato economico, forze politiche e sociali, clima culturale e schemi giuridici gli permise sempre di evitare il rischio di dissolvere questi ultimi in una dialettica un po' meccanica di posizioni politiche o, tanto più, di esigenze economiche. Riuscì cioè sempre a comunicare al lettore la convinzione per cui lo schema giuridico, ad un certo punto, ha in qualche modo una vita propria, al di là delle forze che lo hanno prodotto.

E questo rispondeva ad una sua intima persuasione, espressa in tanti scritti sul valore della legalità, che, naturalmente, può essere oggetto di dubbi e di discussione ma che risponde all'esigenza che il diritto come tale debba costituire anche necessariamente un limite. Può essere, dunque, il prodotto di forze economiche; può essere il prodotto di condizioni sociali, ma una volta che è stato prodotto, costituisce e deve costituire – e il giurista lo deve vedere come tale – un limite all'operare di quelle stesse forze che hanno contribuito a produrlo.

E qui tocco un punto che rientra ampiamente negli scritti di questo periodo, ma che anche in precedenza era stata senz'altro una delle tematiche su cui Grosso aveva maggiormente insistito: quella dell'attenzione alla figura e al lavoro del giurista.

Questa sensibilità gli veniva, naturalmente, dallo studio del diritto romano, dove i giuristi erano stati, nell'epoca d'oro del diritto, le figure preminenti. E, non a caso, in quello scritto del 1942, che ho già ricordato, su Labeone, lamentava la scarsità di studi sui giuristi, sulle singole personalità di questi. Ma questa tematica ha avuto per lui un'importanza più ampia: si è intrecciata proprio con la sua esperienza politica e ha costituito un costante motivo di riflessione (autoriflessione, anche) su quella che era la posizione, la funzione, il lavoro del giurista che non solo si limitasse – come poteva fare, forse, Labeone – a scrivere libri, a rispondere ai clienti, a seguire i propri studenti, ma che dovesse anche ricoprire un ruolo attivo, un ruolo dirigenziale nella società. E' in tale posizione che il giurista si trova a domandarsi se il diritto, oltre che il prodotto di forze economiche, politiche e sociali, possa anche costituire un limite all'operare di queste stesse forze, o se sia destinato a soccombere di fronte ad esse. Ma tale posizione dà anche al giurista l'occasione di riflettere sulla propria *forma mentis*, sullo strumentario di cui dispone, sul rigore ma anche sull'eventuale astrattezza delle proprie costruzioni, e qui l'attenzione torna all'operare dei giuristi romani, all'attrezzatura con cui operavano e anche alla loro capacità, da un lato di essere rigorosi, dall'altro di essere concreti e in grado di adeguare lo strumento giuridico alle esigenze. Giuseppe Grosso sottolineava, qui, atteggiamenti apparentemente contraddittori: per un verso un certo irrigidimento nel classificare i fenomeni in determinate categorie (ad esempio, il binomio «servitù urbane» e «servitù rustiche»), a cui si contrapponeva un'altra linea che tendeva a costituire un *tertium genus*, nel quale potevano collocarsi le figure nuove (cosa che si verifica anche nella classificazione delle fonti delle obbligazioni: contratto, delitto e *tertium genus*), e vedeva in questo atteggiamento lo sforzo di contemperamento della capacità costruttiva con l'attenzione a non attribuire a quella costruzione una rigidità che deformato il dato sociale, cioè in definitiva la funzione a cui l'istituto doveva servire.

L'attenzione a questi dati spiega, secondo me, una caratteristica di Grosso – che è già stata ricordata – cioè il suo preferire un lavoro non troppo sistematico. Grosso non ci ha lasciato una teoria generale del rapporto fra diritto e società: è un fenomeno su cui io allora, da giovane laureato, avevo qualche critica, poiché sarebbe stato più facile avere a disposizione uno strumento da utilizzare per spiegare tutto. Col passare del tempo ho capito che quella ritrosia rispondeva ad una sua caratteristica, cioè ad un suo profondo rispetto per la realtà storica, intesa come complesso di vicende

di persone umane, di passioni e di aspirazioni, di realizzazioni compiute e di altre mancate, ma sempre realtà a cui ci accostiamo dall'esterno, che dobbiamo cercare di capire, ma che non dobbiamo cercare di coartare.

Questo termine «coartare» era una delle parole che Grosso usava spesso, per dire qualcosa che non si deve fare. Dobbiamo rispettare la storia come essa è stata (giustamente ce lo ricordava stamattina anche Luigi Capogrossi Colognesi) e nel rispetto per la storia si riescono a distinguere – al di là di quelli che sono i fattori predominanti in un certo momento – sia gli elementi che vengono dal passato, sia i profili che annunciano il futuro; gli uni e gli altri sparirebbero se fossero coartati, appunto, in una spiegazione unitaria, uniforme, schematica.

Questo dato, del rispetto della storia, era, secondo me (e anche questo l'ho capito solo dopo), una variante di quello che era da parte di Grosso il profondo rispetto per l'uomo, per la persona umana. Non so se tanti suoi studenti, che subivano le sue improvvise ire (perché non erano magari adeguatamente preparati), abbiano potuto percepire questo rispetto profondo per l'uomo. Ma quelli erano sfoghi momentanei, manifestazioni esterne, atteggiamenti di un carattere impulsivo che si esprimeva in determinati modi. Invece credo che tutti coloro che gli sono stati vicini possano testimoniare il suo profondo rispetto per l'uomo, anche in quegli anni culturalmente e politicamente difficili. L'ho sperimentato anche personalmente, sia da studente, in quanto tra il 1967 e il 1968, quando già avevo ottenuto il titolo della tesi, mi ero eclissato per alcuni mesi per partecipare ai moti studenteschi; poi anche quando, da giovane assistente, avevo assunto posizioni sindacali non certo vicine alla linea accademica rappresentata da Grosso, che era Preside della Facoltà. Ma Egli una sola volta ebbe a muovermi un rimprovero, e solo per non averlo messo al corrente di una situazione grave, verificatasi all'interno dell'Università per fatti derivanti da provvedimenti di carattere nazionale che avevano portato difficoltà tra il personale tecnico-amministrativo, al quale avevo pubblicamente dato il mio sostegno. Ma il suo rimprovero venne fatto con così grande misura che, lì per lì, non mi accorsi neanche che fosse tale, giacché Egli mi disse semplicemente che, se lo avessi messo al corrente di tutta la vicenda, gli avrei permesso di appianare più facilmente la situazione.

Da questo episodio, e anche dalla libertà culturale che mi lasciava, e da quella che aveva lasciato a tutti gli altri suoi allievi, potei intuire quanto profondo fosse il suo rispetto per l'uomo e che cosa significasse per lui anche il rispetto della storia. Non coartare la storia voleva dire per Grosso non coartare l'uomo.